



## Osservazioni del WWF Italia

### Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico

Il WWF Italia è consapevole che l'approvvigionamento e la filiera dell'economia circolare relativa alle materie prime critiche di interesse strategico, per come definite nel Regolamento UE 2024/1252, giocherà un ruolo fondamentale nella prospettiva della transizione energetica ed ecologica. In questa prospettiva, proprio perché riteniamo imprescindibile prestare attenzione a tutta la catena del valore delle materie prime critiche strategiche, il WWF ha già prodotto report<sup>1</sup> che puntano ad indirizzare soprattutto le attività di estrazione in una direzione sostenibile. Considerata, inoltre, la scarsa presenza di materie prime critiche strategiche in Italia, si ritiene fondamentale voler ampliare gli sforzi soprattutto in relazione alle attività di recupero e riciclo e alla trasformazione di tali componenti in linea con i principi di una economia circolare.

Il decreto-legge oggetto di commento ("d.l. 84/2024") non solo non accoglie una visione ed un approccio sostenibile per l'ambiente e le persone nel delineare la disciplina delle attività estrattive, ma prevede una depotenziata linea di azione in relazione alle fasi di recupero, riciclo e trasformazione, dove sono assenti obiettivi e impegni.

#### 1. Rispetto della normativa ambientale

Il primo profilo particolarmente problematico concerne il rispetto della normativa ambientale.

In tale contesto, è l'articolo 7 a destare maggiori preoccupazioni, prevedendo che, previo il rispetto di alcuni requisiti, i premissi di ricerca mineraria siano **esonerati dal procedimento di screening di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dalla valutazione di incidenza**.

La disposizione in esame, non solo solleva dubbi di legittimità in relazione alla sua conformità rispetto alla normativa europea, ma mostra di non comprendere pienamente la natura e le potenzialità delle valutazioni ambientali. Attraverso la valutazione di impatto ambientale (e quindi mediante lo *screening*), si realizza, infatti, una procedura partecipativa che consente da un lato a tutti i soggetti interessati di prendere visione del progetto, anche nei suoi aspetti tecnici, e di presentare commenti o proposte di alternative progettuali, dall'altro all'amministrazione di avere un quadro informativo completo, a 360 gradi, sia dei potenziali impatti del progetto, che dell'eventuale dissenso locale. In questa prospettiva, i procedimenti ambientali, se correttamente condotti, dovrebbero rappresentare dei validi strumenti deflattivi del contenzioso, volti a tenere in considerazione, da subito, le

---

<sup>1</sup> WWF, Extracted Forests, disponibile online: <https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Wald/WWF-Studie-Extracted-Forests.pdf>.

osservazioni di tutti i soggetti coinvolti. Questa prospettiva vale a maggior ragione per attività che nel prosieguo potrebbero avere un impatto rilevante per la comunità locale di riferimento, che è necessario integrare da subito rispetto alle scelte da compiere. Parimenti, la scelta di escludere la VINCA per i casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni, non sembra tenere in considerazione le peculiarità della flora e della fauna locali, che ben potrebbero essere compromesse in un periodo di tempo minore.

La noncuranza della tutela ambientale appare ben esemplificata anche dall'articolo 2, che al comma 3, nel dettagliare le disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici e nel prevedere che questi "assumono la qualità di progetti pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti", omette totalmente di considerare che, secondo il Reg. UE 2024/1252, **la dichiarazione di pubblica utilità è subordinata al rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce.**

Tale noncuranza si riflette anche nella dimensione procedimentale, dove non si tiene adeguatamente in considerazione delle tempistiche incompressibili dalla VIA. Nella descrizione del procedimento da seguire per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione (art. 3), alla realizzazione dei progetti di riciclaggio (art. 4) e per la trasformazione (art. 5) di materie prime critiche strategiche, infatti, si omette di considerare che le tempistiche previste **non ricomprendono il procedimento di valutazione di impatto ambientale**, così come previsto dall'art. 11, comma 3 del Reg. UE 2024/1252<sup>2</sup>. I tempi del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono, infatti, funzionali allo svolgimento di una approfondita verifica tecnica dell'impatto di tali attività, nonché a consentire i giusti tempi procedurali per lo svolgimento della fase della partecipazione pubblica, che non può in ogni caso essere compressa, a maggior ragione in relazione ad attività che avranno un alto impatto sul territorio. Se in relazione al rilascio dei titoli abilitativi per l'estrazione e per la realizzazione di progetti di riciclaggio tale profilo viene completamente omesso, lasciando emergere problemi di coordinamento con il procedimento di valutazione di impatto ambientale, per l'autorizzazione di progetti strategici per la trasformazione di materie prime critiche, il procedimento descritto dall'art. 5 sembra **ricomprendere anche la VIA**, non tenendo adeguatamente in considerazione la necessità di tempistiche più ampie.

Da ultimo, il WWF ha già da tempo richiesto una moratoria sull'estrazione mineraria in alto mare. I fondali marini profondi, infatti, sono un hotspot di biodiversità, un importante serbatoio di carbonio e un tesoro di risorse genetiche marine. Il test utilizzato per diagnosticare il COVID-19, ad esempio, è stato sviluppato utilizzando un enzima presente in un ecosistema di acque profonde. L'estrazione in acque profonde, potenzialmente la più grande operazione estrattiva della storia, potrebbe infatti compromettere gravemente le future scoperte per il bene comune globale, distruggendo gli ecosistemi e eliminando le specie, mentre gli eventuali benefici economici andrebbero solo ad una manciata di soggetti interessati. Per questi motivi, si esorta nuovamente il Governo e i Ministri competenti a

---

<sup>2</sup> "Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, la fase della valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non è inclusa nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo".

prendere posizione a favore di una moratoria o di una pausa precauzionale sulle attività estrattive in alto mare.

## 2. Partecipazione della società civile

Come anticipato, il d.l. 84/2024 manca totalmente di un approccio partecipato che integri il punto di vista della società civile e delle associazioni ambientaliste rispetto alle attività (soprattutto di estrazione) da svolgersi. Sul punto, il WWF ritiene necessario un maggiore coinvolgimento per lo meno in relazione alla redazione del Piano nazionale delle materie prime critiche, di competenza del neoistituito Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, affinché le azioni, gli obiettivi e le fonti di finanziamento disponibili siano oggetto di un procedimento partecipato, data la loro rilevanza strategica. Parimenti importante appare il coinvolgimento, per lo meno in chiave restitutiva, in relazione al Programma nazionale di esplorazione, di competenza dell'ISPRA, secondo l'art. 10. Proprio in relazione al Programma nazionale di esplorazione si ritiene altamente **problematica la scelta di consentire all'ISPRA di avvalersi di "competenze esterne" nell'elaborazione del programma**. L'ISPRA, infatti, quale organismo tecnico dovrebbe avere tutte le competenze tecniche necessarie per la realizzazione di tali attività, che, per la loro natura particolarmente sensibile, mal si prestano a forme di esternalizzazione. Se si intende allargare il novero delle agenzie pubbliche coinvolte, sarebbe opportuno indicare esplicitamente quali, appare invece controproducente e lesivo della stessa autorevolezza dell'Istituto avvalersi di competenze esterne private.

## 3. Attività di recupero, riciclo

Il d.l. 84/2024 prende in considerazione prevalentemente l'attività di estrazione e risulta assente una prospettiva significativa sulle attività di recupero, riciclo e trasformazione, fatta eccezione per la previsione dei Punti Unici. Il WWF ritiene che il problema dell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche non possa essere risolto solamente con nuove attività di estrazione in ambiente naturale, che sono caratterizzate da **un alto impatto ambientale e significativi problemi di accettabilità sociale**. In questa prospettiva, **la scelta di procedere con nuove attività estrattive dovrebbe essere sottoposta ad una approfondita valutazione del rapporto costi-benefici che prenda in considerazione l'impatto ambientale e sociale e la complessiva capacità del punto di estrazione**, al fine di evitare sprechi di risorse pubbliche e nuovi danni ambientali e sociali non necessari. Si ritiene, invece, fondamentale sviluppare una solida filiera europea che guardi al riciclaggio e alla trasformazione di materie prime critiche come principale ambito di intervento, anche considerata la rilevanza del principio di economia circolare nella prospettiva del Green Deal europeo.